

SENTENZA DEL TRIBUNALE (Prima Sezione)
7 maggio 2003

Causa T-23/01

Eugène Émile Marie Kimman
contro
Commissione delle Comunità europee

«Dipendenti – Ferie annuali – Assegnazione in un paese terzo –
Eccezione d'illegittimità»

Testo completo in francese II - 649

Oggetto: Ricorso avente ad oggetto una domanda di annullamento della decisione 25 maggio 2000 con la quale la Commissione ha ridotto di un giorno le ferie annuali del ricorrente per l'anno 2000.

Decisione: La decisione della Commissione 25 maggio 2000 è annullata in quanto il diritto alle ferie annuali del ricorrente per l'anno 2000 è ridotto di un giorno. La Commissione è condannata alle spese.

Massime

1. Dipendenti – Ricorso – Motivi – Sviamento di potere – Nozione

2. Dipendenti – Ferie – Ferie annuali – Dipendenti assegnati ai paesi terzi – Riduzione indiretta delle ferie annuali mediante una modifica, per gli interessati, dell'elenco dei giorni non lavorativi – Sviamento di potere – Illegittimità (Statuto del personale, art. 57; allegato X, art. 6; regolamentazione che fissa l'elenco dei giorni non lavorativi dei dipendenti delle Comunità europee)

1. Un atto è viziato da sviamento di potere se viene provato che, adottando l'atto contestato, l'istituzione ha perseguito uno scopo diverso da quello voluto dalla normativa in questione o se emerge, in base a indizi oggettivi, pertinenti e concordanti, che l'atto in questione è stato adottato per raggiungere fini diversi da quelli dichiarati.

(v. punto 40)

Riferimento: Tribunale 18 marzo 1997, causa T-35/96, Rasmussen/Commissione (Racc. PI pagg. I-A-61 e II-187, punto 70)

2. I giorni di ferie annuali cui ha diritto il dipendente, da un lato, e i giorni non lavorativi che sono fissati dalle istituzioni, senza comportare la creazione di un diritto in capo al dipendente, dall'altro, sono di natura diversa e non sono quindi intercambiabili. Non si deve quindi, in via di principio, tener conto del numero di giorni di ferie cui hanno diritto i dipendenti ai fini della fissazione dei giorni non lavorativi.

Ne consegue che la Commissione commette uno sviamento di potere avvalendosi della facoltà, consentitale dall'art. 1, n. 3, della regolamentazione che fissa l'elenco dei giorni non lavorativi dei dipendenti delle Comunità europee, di modificare, per quanto riguarda i suoi dipendenti, il detto elenco per eliminare un asserito squilibrio in materia di giorni di ferie annuali tra i dipendenti in servizio sul territorio della Comunità, che fruiscono da 24 a 30 giorni di ferie annuali, in forza dell'art. 57 dello Statuto, e quelli assegnati in un paese terzo, cui l'art. 6 dell'allegato X dello Statuto accorda cinque giorni di ferie annuali di calendario per ogni mese lavorativo.

L'art. 6 dell'allegato X dello Statuto conferisce agli interessati un diritto statutario di cui essi non possono essere privati, direttamente o indirettamente, fintantoché tale disposizione non sia stata modificata secondo il procedimento specifico previsto a tal fine.

(v. punti 41, 43, 47 e 49)